

REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Approvato con Delibera N. _____ del

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione e finalità

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta. Con tale strumento i cittadini contribuiscono alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali il Comune ha competenza diretta. Con il presente Regolamento viene disciplinata la sperimentazione di tale processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di formazione del Bilancio del Comune di Melilli. Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini, alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di confronto tra cittadinanza e pubblica amministrazione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte di governo del territorio. Il Comune di Melilli, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2 - Ambiti tematici della partecipazione

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente Regolamento. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, con specifica deliberazione, le aree tematiche, specificando, nella medesima deliberazione, l'entità delle risorse, previste o da prevedere nel contesto del Bilancio di Previsione, da sottoporre alla procedura partecipata. Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione. L'Assessorato al Bilancio del Comune di Melilli, il Presidente del Consiglio e/o in caso di assenza di specifica delega da parte del Sindaco, è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Art. 3 - Aveni diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Melilli, ovvero:

- a) Singolarmente tutte le Persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Melilli (es. Comitati di quartiere, Associazioni sportive e culturali no profit, ecc...).

CAPO II - PROCEDURA PARTECIPATA

Art. 4. Fasi e modalità della partecipazione

Il procedimento di Bilancio Partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase - Informazione:

- a. Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso e dei materiali per la partecipazione. Il Comune di Melilli renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione. L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione dell'Avviso, nella specifica sezione dedicata, del sito istituzionale, del Comune di Melilli. Nell'Avviso pubblico saranno indicate le risorse disponibili che comunque non potranno eccedere il limite minimo stabilito dalle norme vigenti, giusta la Legge Regionale Siciliana n.5/2014, art. 6, comma 1°, che impone ai Comuni, l'obbligo di spendere almeno il 2% delle somme trasferite dalla Regione.

Seconda fase - Consultazione, raccolta e valutazione delle proposte e dei progetti:

- b. Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giorni in cui possono essere organizzati incontri pubblici e raccolte, secondo le modalità le priorità indicate dall'Amministrazione. La Giunta definirà anche il numero delle proposte o dei progetti realizzabili sulla base delle risorse disponibili. Nei limiti delle risorse individuate, saranno realizzati i progetti che avranno ottenuto il maggior numero di consensi. La scheda di partecipazione potrà altresì essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.

La presentazione delle proposte e progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- Tramite consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;
- Tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata.

Alla domanda di presentazione dovrà essere allegato copia del documento d'identità in corso legale della persona che compila la scheda, nel caso di persona fisica o del rappresentante legale, nel caso di società e/o associazione. L'assenza del predetto documento determinerà la nullità della domanda di segnalazione.

Le proposte e/o progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate e indicate dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2). Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta ovvero progetto. Potranno essere, altresì, svolti più incontri pubblici, oltre che per l'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione, anche per la raccolta delle proposte e dei progetti attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti. Le proposte e i progetti

presentati nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificati dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia, dal Sindaco e dagli Assessori. Le proposte ed i progetti verranno distinti in:

- Segnalazioni: suggerimenti di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione.

Terza fase - Monitoraggio e documento di partecipazione:

- c. Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. L'Amministrazione, con lo scopo di assicurare il dialogo e garantire la massima trasparenza della procedura, renderà pubblico tutto l'iter seguito e gli esiti valutativi delle proposte tramite apposita pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Melilli, nonché nelle forme che saranno ritenute idonee per una estesa diffusione cittadina.

Art. 5 Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione Comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6 Azioni di promozione della partecipazione

L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.

L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Capo III - NORME FINALI

Art. 7 Risorse

L'Amministrazione comunale reperisce le risorse ritenute necessarie per la gestione della procedura partecipata. L'ammontare delle risorse annuali destinate a finanziare i progetti che verranno prescelti ed il limite massimo di spesa per ogni progetto verranno comunicati durante la "prima fase" indicata all'art. 4.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa rinformativa sulla tipologia dei dati personali sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 10 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 Revisione del Regolamento

Le procedure descritte nel presente Regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge. Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale", quindi di continua evoluzione, del percorso partecipativo.

